PILLOLA FISCALE N. 10/2023

LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DEI CREDITI NELL'AMBITO DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 220/2023


- Con l'istanza di interpello in esame vengono richiesti all'Agenzia Entrate chiarimenti in merito alle modalità e ai limiti di utilizzo dei crediti trasferiti nell'ambito del consolidato fiscale nazionale.
- La società istante (operante nella veste di consolidante nell'ambito di un consolidato fiscale nazionale) riferisce di aver ricevuto con riferimento all'esercizio 2020 da una società controllata/consolidata un credito IVA da utilizzare ex art. 7, comma 1, lett. b), D.M. 1.03.2018, a fronte dell'IRES risultante, a titolo di saldo (2020) e di acconto (2021), dalla dichiarazione dei redditi del consolidato relativa all'esercizio 2020.
- La citata norma dispone infatti che ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l'IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ex art. 17, D. Lgs. 241/97, in misura tale da non eccedere il limite di euro 2.000.000 ex art. 34, Legge 388/2000, e per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto.
- Nel caso di specie, tuttavia, per scelta di gruppo detto credito IVA non è stato utilizzato in compensazione dalla consolidante né per il debito IRES 2020 né per gli acconti IRES 2021 bensì riportato in avanti.
- Al riguardo l'Agenzia, respingendo la soluzione proposta dalla società istante, chiarisce che le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti di imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito; per tale via l'Agenzia giunge a negare la possibilità che il credito IVA 2020 trasferito dalla controllata alla fiscal unit possa essere riportato a nuovo (nel modello CNM relativo all'esercizio 2021), non avendo trovato compensazione né con il debito IRES 2020 né con gli acconti IRES 2021 del gruppo.
- Resta salva la possibilità, conclude l'Agenzia, di correggere gli effetti del mancato utilizzo in compensazione del credito trasferito ricorrendo alla dichiarazione integrativa ex art. 2, commi 8 e 8 bis, e art. 8, commi 6-bis e segg., D.P.R. 322/98, onde ripristinare in capo alla consolidata il credito IVA non utilizzato.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili Piazza





Andrea Spinzi

